

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei sig.ri:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROVINCIA	PROFILI
DE PONTI	EMILIANO		CREMONA	collaboratore scolastico
DI GIUSEPPE	SANTE ENRICO		L'AQUILA	Assistente tecnico; collaboratore scolastico
FACCHIANO	ALESSANDRO		LATINA	collaboratore scolastico
RICCIARDI	SALVATORE		PARMA	collaboratore scolastico

tutti rappresentati e difesi – come da mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE:

A) dell'Avviso direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 10009 del 15.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), nonché della successiva rettifica operata con Avviso direttoriale prot. n. 11492 del 30.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recanti l'indizione dei concorsi ex art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA per l'a.s. 2026/2027 (cd. graduatorie ATA 24 mesi), nella parte in cui disciplinano i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio discriminando l'espletamento del servizio di leva (ovvero del servizio civile sostitutivo, del servizio nazionale o ancora del servizio

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

universale) a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con assegnazione di un diverso punteggio;

B) dei conseguenti bandi adottati dagli Uffici Scolastici competenti per territorio (Lazio, Lombardia, Emilia Romagna ed Abruzzo), ivi comprese le tabelle di valutazione dei titoli (A/1, avvertenze punto B) laddove recepiscono la contestata discriminazione relativa all'espletamento del servizio militare e/o civile, ed in particolare: **B.1)** dell'Avviso direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 43563 del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 464 del 21.04.2026; **B.2)** dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 584 del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 21044 del 20.04.2026; **B.3)** dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 336 del 21.04.2026; **B.4)** dell'Avviso direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, prot. n. 10602 del 21.04.2026 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale) e dei relativi bandi allegati, decreto prot. n. 86 del 21.04.2026 e prot. n. 87 del 21.04.2026;

c) dell'O.M. 23.02.2009 n. 21, prot. n. 2414, recepita nei bandi impugnati, laddove viene introdotta la differenziazione nel punteggio spettante per l'espletamento del servizio militare e/o civile a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, e in particolare l'Allegato n. 1, recante le Avvertenze alle Tabelle di valutazione titoli, punto B), ove si dispone che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali»;

D) qualora occorra, della circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 8151 del 13.03.2015, recepita nei bandi

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

impugnati, laddove si dispone che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva viene valutato come servizio svolto presso altri enti pubblici;
E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti in possesso dei validi requisiti di ammissione alle operazioni selettive per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, finalizzate al reclutamento del personale A.T.A. nelle scuole statali, avendo maturato l'anzianità minima di (24 mesi) in virtù di incarichi a tempo determinato regolarmente conferiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Essi, inoltre, dopo il conseguimento del titolo di studio prescritto, hanno altresì espletato il servizio di leva obbligatorio e/o il servizio civile sostitutivo assimilato per legge (**doc. 1**), ancorché questo periodo sia stato svolto non in costanza di nomina come supplente alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale.

* * * * *

Con circolare ministeriale prot. n. 10009 del 15.04.2026 (**doc. 2**), pubblicata in pari data sul sito istituzionale (**doc. 3**), successivamente rettificata con avvisto prot. n. 11492 del 30.04.2026 (**doc. 4**), il Ministero resistente indicava i concorsi per titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 finalizzate all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA, relative all'a.s. 2026/2027.

Il suddetto provvedimento generale, invero, recepiva acriticamente tutti gli atti presupposti che, negli anni, avevano definito le modalità di compilazione di dette graduatorie, anche con riferimento ai criteri di valutazione del servizio militare e/o civile, ivi compresa la pregressa circolare ministeriale prot. n. 8151 del 13.03.2015 (**doc. 5**).

In particolare, veniva richiamata l'integrale disciplina dettata dall'O.M. 23.02.2009 n. 21, prot. n. 2414 (**doc. 6**), che, nell'Allegato n. 1 "Avvertenze alle Tabelle A/1 – A/2 – A/3 –

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

A/4 – A/5”, al punto B) statuiva testualmente che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali»*. Pertanto, in pedissequa attuazione della fonte regolamentare, gli Uffici Scolastici competenti per territorio provvedevano a pubblicare i bandi (**doc. 7**) che, evidentemente, riprendevano i criteri di valutazione del servizio riproducendo la discriminazione introdotta nell’attribuzione del punteggio spettante per l’espletamento del servizio militare e/o sostitutivo, differenziata in base alla circostanza che tale periodo sia caduto o meno in coincidenza con il conferimento di un incarico di supplenza.

* * * * *

La questione relativa alla valutazione del servizio di leva e/o civile nella compilazione delle graduatorie scolastiche è nota siccome, negli anni recenti, è stata oggetto di un contenzioso massivo sia con riguardo alle graduatorie del personale docente che a quelle del personale A.T.A., sicché sia consentito – per ovvie ragioni di sinteticità degli scritti difensivi ex art. 3 cod. proc. amm. – ripotersi ai più recenti, ma consolidati, orientamenti emersi nella giurisprudenza amministrativa.

In tal senso, infatti, costituisce ormai *ius receptum* che sia assolutamente illegittima la discriminazione prevista dalla disciplina generale a seconda che il periodo di assolvimento degli obblighi di cittadinanza sia coinciso con la nomina come supplenze dell’Amministrazione scolastica statale.

Su tale snodo interpretativo, quindi, il Giudice Amministrativo si è pronunciato pervenendo all’annullamento delle pregresse ordinanze ministeriali stante la patente violazione della cornice normativa vigente e, per l’effetto, disponendo l’attribuzione del medesimo punteggio indipendentemente dalla cennata coincidenza.

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

L'apodittica ed immotivata reiterazione di tale clausola illegittima, invero, tradisce la malcelata volontà del Ministero resistente di non adeguarsi ad una *regula iuris* del tutto incontrovertibile, ribadendo così un'applicazione degli artt. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 e 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297/1994 palesemente incostituzionale.

Al riguardo, e proprio con riguardo al personale A.T.A., rispetto al quale la contestata differenziazione del punteggio viene prevista anche per la compilazione delle graduatorie di circolo e di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze, è stato affermato che *«4 - Le censure dedotte dal Ministero appellante non sono fondate. Il Collegio ritiene infatti di dover dare continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423 e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica. 4.1 – Per il predetto personale, infatti, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». Il chiaro tenore letterale della disposizione non consente, da un lato, di enucleare, nell'ambito di un servizio militare dichiarato dalla norma come pienamente valutabile, solo quello prestato in costanza di rapporto di impiego e, d'altro lato, non consente che un servizio di leva “valido a tutti gli effetti” possa essere considerato solo ai fini della carriera o della partecipazione al concorso ma non ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 4.2 – Vero è che il richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare prevede, invece, che ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Si tratta peraltro di una norma di carattere generale che disciplina il valore del servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro” in relazione a tutti i concorsi pubblici, senza nulla prevedere né in relazione all'ulteriore “tempo trascorso come militare di leva o richiamato” né in relazione allo specifico concorso in esame. Tale disposizione, quindi, non vieta in alcun modo l'attribuzione in via generale di un qualche*

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

valore, anche equivalente, al servizio militare svolto non in costanza di altro rapporto lavorativo, e quindi non osta alla valorizzazione, quanto alla specifica fattispecie all'esame del Collegio, della diversa previsione di legge che, con particolare riguardo ad uno specifico concorso pubblico, attribuisce valore al servizio militare comunque svolto dal concorrente. 4.3 - Una tale ricostruzione del quadro normativo risponde, infatti, al generale criterio di interpretazione della legge secondo il quale, in presenza di una norma generale che disciplina una più vasta fattispecie, la sopravvenienza di una norma speciale successiva determina una diversa disciplina per la specifica fattispecie considerata. Una tale conclusione sembra a maggior ragione dover valere qualora, così come indicato, la norma generale (ovvero riferita a tutti i concorsi pubblici) limiti la propria disciplina solo ad alcuni profili (in questo caso, il servizio militare in costanza di rapporto di lavoro) lasciando spazio ad una norma speciale (ovvero riferita alla sola tipologia concorsuale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica) che disciplina un profilo ignorato dalla precedente norma generale (il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro). 4.3 – La medesima ricostruzione normativa si palesa, inoltre, pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». 4.4 – Neppure sembra potersi prospettare, in conseguenza della predetta linea interpretativa, una non consentita eventuale disparità di trattamento, in quanto tutti i soggetti posti nelle medesime condizioni, ovvero tutti i partecipanti al concorso pubblico considerato, possono avvalersene in uguale misura sussistendone i requisiti» (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 17.03.2026 n. 2197).

Con estrema chiarezza, quindi, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di precisare che «8.3. Rileva qui il Collegio che il dato costituzionale dirimente da cui occorre partire (e che non si può mai sottovalutare) è che secondo il generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. 8.4. Il fondamento normativo delle fonti di rango primario che disciplinano la fattispecie va dunque rintracciato nel disposto di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione che conforma la portata dell’obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l’adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. Dal che la necessità di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. 8.5. In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso fondamento ha il comma 2 dell’art. 2050 dell’ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l’espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece riconoscersi un punteggio peggiore a quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. (...) 8.7. In questa chiave di lettura, nel caso in esame non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l’ordinamento avverte l’esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione a coloro che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del servizio di leva» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29.05.2025 n. 4680).

I principi in parola, del resto, sono stati fatti propri anche da codesto ecc.mo Tribunale che, pertanto, ha definitivamente accertato il diritto all’ottenimento del medesimo

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

punteggio previsto per il servizio specifico (ossia 6 pt.), anche qualora il servizio militare e/o il servizio sostitutivo siano stati espletati non in costanza di nomina.

E' stato quindi ribadito che «9.5. Alla luce delle coordinate giurisprudenziali richiamate il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050), con la conseguenza che l'amministrazione scolastica dovrà, pertanto, riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto ogni anno» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. V, 01.10.2025 n. 16952, nonché TAR Lazio, Roma, Sez. V, 02.09.2025 nn. 15937 e 15974, proprio in materia di graduatorie ATA 24 mesi).

* * * * *

Ad ogni modo, con istanze regolarmente inoltrate (**doc. 8**) mediante le modalità telematiche previste dai provvedimenti impugnati, i ricorrenti chiedevano di essere inseriti nelle graduatorie de quibus, con riguardo alle province e ai profili come di seguito indicati:

Emiliano De Ponti	Collaboratore scolastico	Provincia di Cremona
Sante Enrico Di Giuseppe	Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico	Provincia de L'Aquila
Alessandro Facchiano	Collaboratore scolastico	Provincia di Latina
Salvatore Ricciardi	Collaboratore scolastico	Provincia di Parma

* * * * *

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In rito, va rilevato che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale, cui spetta la *potestas iudicandi* in ragione della domanda caducatoria formulata nel ricorso e conseguentemente dell'oggetto del giudizio, stante la richiesta di annullamento dell'amministrativo generale, di natura regolamentare, recante la disciplina della procedura di formazione delle graduatorie provinciali per l'immissione in ruolo.

Come noto, infatti, l'individuazione del corretto riparto fra i plessi giudiziali va effettuata in considerazione del *petitum* sostanziale dell'azione promossa che, nella fattispecie, investe chiaramente la spendita dei poteri funzionali/autoritativi attribuiti al Ministero resistente per la determinazione dei criteri e delle modalità di inserimento del personale precario negli elenchi da cui attingere per l'assunzione a tempo indeterminato e tanto implica necessariamente la devoluzione della *res controversa* alla giurisdizione generale di legittimità.

Orbene, è stato affermato in fattispecie simile che *«nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che*

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

detto inserimento potrebbe precludere» (cfr. Cass. civ., SS.UU., 04.04.2023 n. 9330. In termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., SS.UU., 02.05.2024 n. 11832).

Nella vicenda di qui è causa, non essendo stata richiesta dai ricorrenti la diretta attribuzione di punteggi ma, piuttosto, la rimozione dell'atto amministrativo presupposto che condiziona e vincola la formulazione della graduatoria, sussiste indubbiamente la giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale.

II) SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO COLLETTIVO

Sempre in rito, occorre evidenziare l'ammissibilità del rimedio giudiziale attivato con ricorso collettivo in quanto le posizioni giuridiche dei ricorrenti sono assolutamente omogenee e non si rinvencono, neanche in forma ipotetica, ipotesi di conflitti di interessi. Al riguardo, proprio con riferimento alle controversie insorte nella compilazione delle graduatorie scolastiche, ove appunto era prevista la medesima disposizione in ordine alla valutazione del servizio militare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che *«Il collegio ritiene errata la sentenza appellata che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso collettivo. Infatti nel caso di specie: a) il ricorso collettivo non ha ad oggetto la distinta posizione in graduatoria di ciascuno, ma l'attribuzione a ciascuno del medesimo punteggio per effetto del servizio militare di leva prestato; b) il bando impugnato presenta immediata lesività in quanto prevede che se il servizio militare di leva non è stato svolto in costanza del rapporto di lavoro, non spetta il medesimo punteggio spettante nel caso in cui il servizio medesimo sia stato prestato in costanza del rapporto di lavoro. Dunque il bando non riconosce da subito quel punteggio che invece i ricorrenti assumono proprio»* (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 27.12.2023 n. 11235).

Con ogni evidenza, tutti i ricorrenti reclamano il medesimo punteggio in relazione ai servizi svolti ed equiparati dalla fonte regolamentare, ma esclusi dal computo unicamente perché non coincidenti temporalmente con la nomina come supplente.

III) NEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 52 E 97 COST.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569, CO. 3 DEL D.LGS. 16.04.1994 N.

297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15.03.2010 N. 66.

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11.07.1980 N. 312.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI
RAGIONevolezza, PROPORZIONALITÀ, ADEGUATEZZA E IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONSOLIDATI ESPRESSI IN *SUBJECTA MATERIA*
DAGLI ORIENTAMENTI COSTANTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ORDINARIE E
AMMINISTRATIVE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come dedotto in fatto, **i provvedimenti impugnati riconoscono punteggi differenziali ai candidati che abbiano svolto il servizio obbligatorio di leva** (ovvero il servizio civile sostitutivo) **dopo il conseguimento del titolo di accesso, se espletati non in costanza di nomina da parte dell'Amministrazione scolastica statale.**

Orbene, **si tratta di un eclatante vizio di illegittimità ormai acclarato a seguito di precedenti contenziosi seriali** che, nel corso degli ultimi anni, si sono ingenerati con riferimento alla formazione delle graduatorie scolastiche per il conferimento di supplenze, sia del personale docente che del personale ATA.

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale docente l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»*.

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica*

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente».

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

In tal senso, **l'unico presupposto per il riconoscimento del suddetto servizio è rappresentato dalla circostanza che deve essere stato espletato dopo il conseguimento del titolo di accesso al profilo di inquadramento, in quanto la funzione dell'istituto è quella di compensare il pregiudizio patito non solo per l'interruzione di un rapporto lavorativo in essere, ma anche per l'impossibilità di concorrere all'assegnazione di un incarico, sicché, ovviamente, il lavoratore deve essere nelle condizioni di ottenere la nomina.**

Peraltro, in senso contrario a quanto rilevato non si pone neanche l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale «*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che «*I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*».

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Al riguardo, è ormai granitico l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale «*deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 02.03.2020 n. 5679. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Lavoro, 10.11.2021 n. 33151).*

E' stato, poi, ribadito che «*L'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento le quali costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e che, pertanto, non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla*

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

legge. Per tali ragioni deve essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44 del 2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento. Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 29.03.2024 n. 8586).

Del resto, come rilevato nella parte narrativa, la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa e ad identiche conclusioni perviene anche la costante giurisprudenza di merito del Giudice ordinario che, sul punto, ha avuto modo di confutare le interpretazioni tese a fondare sull'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. la delimitazione della valutabilità del servizio militare ai soli periodi svolti in costanza di rapporto di lavoro.

La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell'azione amministrativa.

Pertanto, **il servizio di leva (o il servizio civile sostitutivo) è meritevole della medesima valutazione, indipendentemente dalla circostanza che sia stato espletato in costanza di nomina presso l'Amministrazione scolastica statale, dovendo quindi attribuirsi il punteggio previsto nella Tabella allegata al provvedimento impugnato, quindi computabile come anno di servizio.**

La *regula iuris*, invero, era stata già definitivamente enunciata sin dal 2023 dal Consiglio di Stato che, resolvendo un dibattito giurisprudenziale, ha avuto modo di precisare che «*deve, dunque, prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in*

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio- che penalizza nell’acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l’indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell’ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. 11 – La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione al generale principio posto dall’art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell’ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall’articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d’altro lato, l’adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall’art. 4 della Costituzione. Ne discende che, in un sistema di

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

reclutamento del futuro corpo insegnante che – a torto o a ragione- attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi – in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”. Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de iure condendo, nell’ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell’attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d’insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 27.12.2023 n. 11235).

Ne deriva che, ben si comprende la grave illegittimità che inficia i provvedimenti impugnati che, nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie *de quibus* per l’a.s. 2026/2027, reiterano la censurata clausola che differenzia il punteggio da attribuire al servizio militare, qualora prestato non in costanza di nomina.

Come dedotto, infatti, **si tratta di una disposizione che, con riferimento alle procedure di compilazione delle graduatorie ATA 24 mesi per l’a.s. 2024/2025, è già stata**

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

annullata da codesto ecc.mo Tribunale con sentenze passate in giudicato (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V, 02.09.2025 n. 15974. In termini, cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. V, 02.09.2025 n. 15937).

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* sia consentito rinviare ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, dal momento che la valutazione irrisoria del periodo di servizio di leva obbligatorio e/o del servizio sostitutivo assimilato per legge comporta una drastica decurtazione del punteggio spettante, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione notevolmente inferiore e oggettiva quanto inevitabile riduzione delle *chances* di immissione in ruolo.

Orbene, scaduto il termine di presentazione delle domande (19.05.2026) le graduatorie saranno rapidamente formate, tenuto conto della circostanza che la procedura è interamente telematizzata e fondata su automatismi informatici nella gestione delle operazioni, sicché **vi è l'evidente necessità di ottenere la tutela cautelare nelle more della definizione del giudizio, anche nella forma del cd. remand**, onde poter ottenere la giusta valutazione del servizio militare (o di quello sostitutivo) prima dell'approvazione degli elenchi e delle immissioni in ruolo a decorrere dal prossimo anno scolastico e, quindi, a partire dal 01.09.2026.

Peraltro, **nella valutazione bilaterale del cd. periculum in mora, vale rimarcare come risponda anche ad un'evidente esigenza di interesse pubblico pervenire rapidamente alla riforma della disciplina generale di compilazione delle graduatorie provinciali l'assunzione del personale ATA, contenuta nei provvedimenti impugnati, per adeguarla ai principi ormai da tempo espressi dalla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità** e, da ultimo, ribaditi dal Consiglio di Stato, così da evitare il proliferare del contenzioso e l'esposizione del Ministero resistente ad ulteriori richieste risarcitorie per il caso di perdita di opportunità di carriera e/o estromissione dal sistema scolastico statale.

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

A tal riguardo, va ulteriormente sottolineato come i recenti approdi giurisprudenziali siano univoci e abbiano risolto qualsiasi dubbio interpretativo in senso favorevole ai ricorrenti, e pertanto **la tempestiva concessione della tutela cautelare consentirebbe di addivenire da subito alla correzione dell'agere amministrativo e, per l'effetto, della successiva approvazione di graduatorie onde renderli conformi a legge**, evitando altresì ogni ulteriore aggravio processuale, ivi compresa l'inevitabile proposizione di motivi aggiunti per l'impugnazione degli atti attuativi e conseguenti ai bandi.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 08.05.2026

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 08/05/2026 17:22:10

18

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47